

PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI (Legge 24 giugno 1923, n.1395)

Art.1 - Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art.12.

A norma dell'art.330 dei R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, compete la qualifica di «dottore in ingegneria» , a coloro che, anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordinamento stabilito dal R.D. 30 settembre 1923 n. 2102, hanno conseguito il diploma di ingegnere presso le Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri.

Art. 2 - E' istituito l'Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'Albo in ogni provincia.
Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3 - Sono iscritti nell'albo coloro, ai quali spetta il titolo di cui all'art.1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art.28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938 (1).

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4 - Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Tuttavia per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritti nell'albo nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5 - Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
- 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale (2);
- 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari e spese;
- 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili (3).

Art. 6 - Contro le determinazioni del Consiglio dell'Ordine relativo alla mancata iscrizione all'albo è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale di cui all'art.14 del Regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, giusta le norme in esso stabilite (4).

Art. 7 - Le norme relative alla determinazione dell'oggetto dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dello Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della Giustizia d'accordo con gli altri Ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art.11, albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie dei periti tecnici.

Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie di coordinamento e di attuazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 8 - Ferma la condizione di cui all'art.3, possono essere iscritti all'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'art.1, coloro i quali anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.

Art. 9 - Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere e di architetto e di avere cultura sufficiente per detto esercizio. Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal Ministro dell'Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti fra i docenti negli Istituti Superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

Art. 10 - Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di Belle Arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti.

Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 11 - Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il Presidente della Corte d'Appello, il Presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'Albo.

Art. 12 - Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

(1) Il detto art. 28 prevede una condanna ad una pena maggiore del carcere, e cioè una pena superiore ai tre anni di reclusione od a quella dell'interdizione dall'esercizio della professione.

(2) Vedere art. 7 D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382.

(3) Gli articoli indicati dalla legge 28 giugno 1874 debbono ora intendersi sostituiti dagli artt.43 e 47 del regolamento professionale 23 ottobre 1925, n. 2537 di seguito riportato.

(4) Alla denominazione di Commissione Centrale deve intendersi sostituita quella di Consiglio Nazionale degli Ordini in base all'art.2 dei D.L. PR. 21 giugno 1946 n.6.

REGOLAMENTO
PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO
R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

CAPO I- Dell'Albo

Art. 1 - In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo.

Art. 2 - Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo.
Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo Presidente della Corte d'Appello.

Art. 3 - L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome e il nome, la paternità, la residenza.
La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.
Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4 - Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi dei R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art.60 del presente regolamento.
Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'art.3, capoverso 20 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi dei R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5 - Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma dei R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art.56 del presente regolamento.

Art. 6 - Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7 - La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla Presidenza dell'Ordine, redatta in carta da bollo e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato ai sensi dell'art.4, 1^a parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60
- f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcune delle condanne di cui all'art.28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n.1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale (1).

Art. 8 - Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione all'albo.

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Art. 9 - La deliberazione di cui all'art.8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore della Repubblica.

Art. 10 - Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla notificazione.

Entro il medesimo termine può ricorrere anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Per effetto delle disposizioni dell'art.10 e seguenti dei D.L.L.T. 23 novembre 1944, n. 382, gli artt.11, 12 e 13 si intendono abrogati e l'art.14 viene così modificato:

Art.14 - E' istituito in Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale rispettivamente degli ingegneri e degli architetti.

I Consigli Nazionali sono formati ciascuno di undici componenti eletti dai Consigli degli Ordini della rispettiva professione. Nelle elezioni dei Consigli Nazionali s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti e frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti dai seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione il maggiore di età. Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministero per la Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

I Consigli degli Ordini devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia d'ufficio di componente del Consiglio dell'Ordine.

I componenti del Consiglio Nazionale restano in carica tre anni.

I componenti dei Consigli Nazionali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando sono richiesti dal Ministero per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. I componenti dei Consigli Nazionali devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, che si svolgono nei Consigli degli Ordini che non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale stesso.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale.

Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Nazionale ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 15 - Adempiono alle mansioni di segreteria dei Consiglio Nazionale Magistrati trattenuti nel Ministero della Giustizia, nonché funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

L'art.16 deve ritenersi abrogato come gli artt.11, 12,13.

Art. 17 - Contro la deliberazione del Consiglio Nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della Repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18 - Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19 - Il Consiglio Nazionale stabilisce con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20 - La cancellazione dell'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare a norma dell'art.37, n.2, del presente regolamento, è pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita

della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21 - Nel caso di cancellazione sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio Nazionale. Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso alla Commissione Centrale di cui al suindicato articolo 14.

Art. 22 - Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità al precedente articolo 10.

Art. 23 - L'albo stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della Giustizia e degli Affari di Culto, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Economia Nazionale e dell'Istruzione, nonché al Consiglio Nazionale e dagli altri Consigli dell'Ordine.

Potrà inoltre essere trasmessa a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Art. 24 - Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri e di architetti.

Chi si trova iscritto nell'Ordine di una Provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art.7 e da un certificato rilasciato dal Presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

- a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
- b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art.37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art.18.

Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo Ordine, il Presidente di questo ne darà avviso al Presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25 - Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

CAPO II - Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine

Le norme del capo II sono applicabili in quanto compatibili con quanto disposto con il D.L.L.T. 23 novembre 1944 n. 382, in seguito riportate.

Sezione I - Dell'Ordine

Art. 26 - La convocazione dell'Ordine in adunanza generale è indetta dal Presidente del Consiglio mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27 - Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art.30 e provvederanno alla elezione dei membri del Consiglio, alla elezione, quando nel caso, dei designati per la Commissione Centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta e motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 28 - La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del Presidente e, ove esso esista, del Vicepresidente, il Consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di Segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei presenti deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art.33.

Sezione II - Del Consiglio dell'Ordine

Art. 29 - Ciascun Ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal Consiglio.

Art. 30 - I componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dagli iscritti all'albo convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio.

Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

Art. 31 - Il Consiglio si compone di cinque membri negli Ordini comprendenti fino a cinquanta iscritti; di sette in quelli fino a 200; di nove sino a 500; di undici negli altri.

Gli ingegneri e gli architetti sono rappresentati nel Consiglio dell'Ordine in proporzione al numero degli iscritti della rispettiva categoria.

Art. 32 - I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla fine del primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero totale.

La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio.

I membri sono rieleggibili.

In caso di vacanza di un posto di consigliere il Consiglio procede d'ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 33 - La elezione dei Consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto.

La votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne distinte, per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli ingegneri e per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti.

Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello spettante alla propria categoria.

Ciascuna categoria dovrà almeno avere un rappresentante nel Consiglio dell'Ordine.

Sono proclamati eletti coloro che ottengono maggior numero di voti. In caso di parità di voti, costituisce preferenza l'anzianità di età.

Il Presidente assistito dai due più anziani tra i presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama immediatamente gli eletti.

Cura poi che il risultato delle elezioni sia comunicato al Primo Presidente ed al Procuratore Generale della Corte di Appello nonché al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica.

Art. 34 - Se dopo avvenuta la proclamazione degli eletti, ma prima che sia sciolta l'adunanza, sorga contestazione sulla regolarità della elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza, il quale sarà comunicato in copia al Procuratore della Repubblica entro il termine di giorni 3 da quello dell'elezione. In caso contrario, le schede sono bruciate.

La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la contestazione, mediante ricorso motivato e presentato con la firma di almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni 15 dal giorno della elezione.

Copia del ricorso è notificata, nello stesso termine, ai membri del Consiglio, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede di discussione innanzi all'assemblea.

Nello stesso termine può pure avanzare ricorso il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo. Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è ammesso il ricorso al Consiglio Nazionale.

Art. 35 - Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno il Presidente, il Segretario, il Cassiere Economo; può anche eleggere un Vicepresidente.

Art. 36 - Il Consiglio si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37 - Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondere da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine;

6) dà i pareri che fossero richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38 - Il Presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente, e, dove esista, del Vicepresidente, il Consigliere più anziano ne fa le veci.

Art.39 - Il Segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando la ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiglieri, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio, ha in consegna l'archivio e la biblioteca.
In mancanza del Segretario, il Consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40 - Il Tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e di uscita;
- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio sociale.

In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un Consigliere per sostituire il Tesoriere economo.

Art. 41- Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42 - Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO III - Dei giudizi disciplinari

Art. 43- Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44 - Il Presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, udito il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustificati un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45 - Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo in corso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario.

Art. 46 - Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima della legge 8 giugno 1874 n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47 - Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso preveduto dall'art.46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di Procedura Penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative, ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48 - Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dallo incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 49 - L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine vicinore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo Presidente della Corte d'Appello.

Le impugnative contro le deliberazioni del detto Consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'Ordine cui appartiene lo stesso Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale in conformità dell'art.10 del presente regolamento.

Art. 50 - Il rifiuto del contributo di cui all'art.37, ed, eventualmente, dell'art.18 dà luogo a giudizio disciplinare.

CAPO IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto

Art. 51 - Sono di spettanza della professione di ingegnere, il progetto la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni d'estimo.

Art. 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n.364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53 - Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni di ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art.7 della legge 24 giugno 1923, n.1395.

Art. 54 - Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti di Istruzione Superiore indicati nell'art.1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art.6 dei R.D. 31 dicembre 1923, n.2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'articolo 52 del presente regolamento. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere - architetto presso gli Istituti di Istruzione Superiore indicati nell'art.1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art.6 dei R.D. 31 dicembre 1923, n.2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art.51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55 - Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.

Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate, all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'art.52.

Art. 56 - Le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
- b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

CAPO V - Disposizioni generali

Art. 57 - Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza dei Ministri della Giustizia e degli Affari di Culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e dei Procuratori della Repubblica.

Il Ministro per la Giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti Magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.

Il presente articolo deve essere completato con gli artt.8 e 9 dei D.L.L.T. 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 58 - Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'Autorità Giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine.
Le Sezioni distaccate delle Corti di Appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di Appello, giusta l'art.48 dei R.D. 30 dicembre 1923, n. 2786.

CAPO VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie

L'art.59 ha esaurito la sua efficacia.

Art. 60 - I diplomi menzionati nell'art.1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art.7, lett. e per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'articolo 31 dei R. Decreto - legge 25 settembre 1924, n.1925, giusta le norme stabilite dall'art.6 dei R.D. 31 dicembre 1923, n.2909.

Art. 61 - Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli Istituti indicati nell'art.1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Art. 62 - Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una Pubblica Amministrazione dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussiste alcuna incompatibilità, preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti della amministrazione da cui il funzionario dipende.

E' riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

Art. 63 - Per i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli artt.64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 hanno perduto la loro efficacia.

Art. 72 - I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati Italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'art.1 della legge 24 giugno 1923, n.1 395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.

Art. 73 - Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n.1322, e 19 dicembre 1920, n.1778, abbiano acquistata la cittadinanza italiana, in virtù della sezione VI, parte III, del trattato di S. Germano, dell'art.7 n.2 del trattato di Rapallo, dei R.D. 30 dicembre 1920, n.1 890 e del R. Decreto legge 29 gennaio 1922, n.43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli:

- a) titolo di ingegnere civile autorizzato;
- b) attestato del 2° esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata Monarchia Austro-Ungarica e dell'ultimo esame di Stato della Scuola Superiore di Agronomia di Vienna e delle Scuole Superiori Montanistiche;
- c) l'assolutoria conseguita nelle stesse Scuole Superiori di cui al comma b) prima del 1885;
- d) il diploma di laurea d'ingegnere conseguito in Politecnici e Scuole Tecniche Superiori non austriache equiparate al 2° esame di Stato dall'ordinanza ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n.197;
- e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso Istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle Autorità Ministeriali Austriache.

Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B. L. I. n. 1 30 della cessata Monarchia Austro-Ungarica.

Art. 74 - Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art.73, comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove Provincie, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una Scuola Politecnico della cessata Monarchia Austro-Ungarica prima dei 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data dei 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I. n.77.

Gli interessati entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.

Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente dell'art.5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie del campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazioni e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.

A questo articolo è stata apportata la seguente modificazione della legge 5 aprile 1950, n.230:

Articolo unico - L'elenco speciale supplementare e transitorio di cui all'art.74 dei R.D. 23 ottobre 1925, n.2537, è soppresso. I geometri civili autorizzati delle nuove provincie compresi nel predetto elenco sono iscritti con il titolo di «ingegnere topografo» negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia con la legge 26 settembre 1920, n. 1778. Resta ferma la delimitazione dell'attività professionale contenuta nel terzo comma del citato art. 74.

Legge 25 aprile 1938, n.897

Art. 1 - Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

**NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI
E SUI CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI**
Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382

CAPO I - Del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali

Art. 1 - Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio a termini dell'art.1 del R. Decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette, se superano i cento e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2 - I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi eguali a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o del Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il Presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3 - L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblica almeno in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto e dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4 - Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la Grazia e la Giustizia.

Art. 5 - Quando tutti o in parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6 - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro 10 giorni dalla proclamazione.

Art. 7 - Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari, a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8 - Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia sentito il parere del Consiglio Nazionale.

Il Commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9 - Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II - Dei Consigli Nazionali

Art. 10 - I Consigli Nazionali per le professioni indicate dall'art.1 sono costituite presso il Ministero di Grazia e Giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11 - Nelle elezioni previste dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art.5 comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art.12 - Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art.13 - I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia d'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti dei Consigli Nazionali restano in carica tre anni.

Art. 14 - I componenti dei Consigli Nazionali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministero per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO III - Disposizioni comuni

Art. 15 - I componenti del Consiglio o del Consiglio Nazionale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o del nuovo Consiglio Nazionale, rimangono in carica i Consigli o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti il Consiglio Nazionale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16 - Per la validità delle sedute del Consiglio o del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Nazionale, ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art.17 - Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art.1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e il Consiglio Nazionale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

Legge 3 agosto 1949, n. 536

Art. 2 - I contributi previsti dalla legge Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL SISTEMA ELETTORALE E DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI ORDINI PROFESSIONALI (D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169)

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

Art. 2 Composizione dei consigli territoriali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Art. 3 Elezione dei consigli territoriali

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di

indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione e' valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione e' valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione e' valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale e' apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione e' richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale e' aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio e' chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto e' eleggibile.

19. In caso di parità e' preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che

abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 4 Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

Art. 5 Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

Omissis

Art. 9. Procedimenti disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso e' composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

Art. 10 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole "e sono" fino alla parola "professione", e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole "ed e" alla parola "anni", commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole "; in caso" alla parola "incolpato", della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola "effettivi" alla parola "due", commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole "alla elezione" alle parole "centrale ed", del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola ", dura" alla parola "consecutive"; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole ", a maggioranza assoluta," e "quindici", e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;

e) articolo 19, comma primo, dalle parole ", il quale e' composto" fino alla parola "categoria", commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

f) articolo 16, comma primo, dalle parole "ed e' composto" alla parola "insediamento"; articolo 21, comma primo, dalle parole "ed e' costituito" alla parola "seguenti"; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

g) articolo 1, commi primo, dalle parole "ed e' composto" alla parola "membri", e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole ", che e' composto" alla parola "superiore", e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola "Ove" alla parola "incolpato.", della legge 12 novembre 1990, n. 339.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

TABELLA GENERALE					
	Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rapp. iscritti alla sezione A	Rapp. iscritti alla sezione B	Quote iscritti nella sezione B
1	<100	7	6 5 4	1 2 3	Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi
2	>100 <500	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
3	>500 <1500	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi
4	>1500	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

Allegato 2

Iscritti	Voti
Fino a 100	1
Da 101 a 399	2
Da 400 a 599	3
Da 600 a 899	4
Da 900 a 1199	5
Da 1200 a 1499	6
Da 1500 a 1799	7
Da 1800 a 2099	8
Da 2100 a 2399	9
Da 2400 a 2699	10
Da 2700 a 2999	11
Da 3000 a 3299	12
Da 3300 a 3599	13
Da 3600 a 3899	14
Da 3900 a 4199	15
Da 4200 a 4499	16
Da 4500 a 4799	17
Da 4800 a 5099	18
Da 5100 a 5399	19
Da 5400 a 5699	20
Da 5700 a 5999	21
Da 6000 a 6299	22
Da 6300 a 6599	23
Da 6600 a 6899	24
Da 6900 a 7199	25
Da 7200 a 7499	26
Da 7500 a 7799	27
Da 7800 a 8099	28
Da 8100 a 8399	29
Da 8400 a 8699	30
Da 8700 a 8999	31
Da 9000 a 9299	32
Da 9300 a 9599	33
Da 9600 a 9899	34
Da 9900 a 10199	35
Da 10200 a 10499	36
Da 10500 a 10799	37
Da 10800 a 11099	38
Da 11100 a 11399	39
Da 11400 a 11699	40
Da 11700 a 11999	41
Da 1200 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti	

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

... Omissis...

Titolo primo NORME GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge".

- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:

"18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 2. Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
 - a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
 - b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3. Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4. Norme organizzative generali

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Nota all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.

Art. 5. Esami di Stato

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6. Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7. Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8. Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17,

comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

Nota all'art. 8:

- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero le disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."

Titolo secondo

DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI

Capo I

Attività professionali

Art. 9. Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

... Omissis...

Capo IX

Professione di ingegnere

Art. 45. Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

- a) civile e ambientale;
- b) industriale;
- c) dell'informazione.

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione";

"sezione degli ingegneri juniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri juniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri juniores - settore dell'informazione".

Art. 46. Attività professionali

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

2) classe 28/S - Ingegneria civile;

3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;

2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3) classe 27/S - Ingegneria chimica;

4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;

6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;

7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;

8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;

9) classe 37/S - Ingegneria navale;

10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

c) per il settore dell'informazione:

1) classe 23/S - Informatica;

2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;

5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;

6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;

7) classe 35/S - Ingegneria informatica.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Nota all'art. 47:

- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17.

Art. 48. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore industriale:

1) classe 10 - Ingegneria industriale;

c) per il settore dell'informazione:

1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;

2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 49. Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

... **Omissis**...

Codice deontologico e norme di attuazione

CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE

Approvati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 1 dicembre 2006 e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone con delibera n.19/2008 del 13 febbraio 2008.

La violazione delle norme comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento approvato con R.D.L. 23.10.1925 n. 2537, con la medesima procedura di adozione inclusa la notificazione all'incolpato a mezzo di Ufficiale Giudiziario (art.44) della decisione del Consiglio circa l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico.

Codice Deontologico

1 - Principi generali

1.1 La professione dell'ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario. La professione di ingegnere è attività di pubblico interesse.

L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.

1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

1.4 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali. L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.

1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unicamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere. L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

1.6 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

2 - Sui rapporti con l'Ordine

2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

2.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

3 - Sui rapporti con i Colleghi

3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

3.4 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio dell'Ordine relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione.

3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

4 - Sui rapporti con il Committente

4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.

4.2 L'ingegnere è tenuto al segreto professionale: non può quindi senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli.

4.4 Nei rapporti con la committenza privata è abrogata l'inderogabilità dei minimi tariffari. Tuttavia costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la violazione dell'art.2233 c.c., secondo comma, in base al quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Per le procedure di evidenza pubblica, anche qualora la pubblica amministrazione potesse non utilizzare quale parametro di riferimento la tariffa professionale, l'ingegnere deve comunque commisurare il proprio compenso all'importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c..

4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

5 - Sui rapporti con la Collettività e il Territorio

5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo.

5.2 L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.

5.3 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

5.4 Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

6 - Disposizioni finali

6.1 Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purché elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.

6.2 Il presente codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Premessa

Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico.

Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.

Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.

1 - Sulle incompatibilità

1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:

- posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
- fermo restando quanto disposto dall'art.41/ bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione, deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico.

Considerate le difficoltà burocratiche - amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

1.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:

- nella partecipazione a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
- nella sottomissione a richiesta del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.

1.3 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

2 - Sui rapporti con gli Organismi di autogoverno

2.1 Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la Federazione e/o Consulta regionale ed il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:

- comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o altro organismo nominante;
- presentare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi dello Stato, di cui sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto; presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;

- controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

3 - Sui rapporti con i Colleghi e i Collaboratori

3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.

3.2 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

3.3 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- offerte delle proprie prestazioni in termini concorrenziali ad esempio attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa;
- operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
- utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni o Enti pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
- partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che abbiano non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti la progettazione che è stata oggetto del concorso;
- abuso di mezzi pubblicitari sulla propria attività professionale di tipo reclamistico e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

4 - Sui rapporti con il Committente

4.1 Egli non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.

4.2 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

5 - Sui rapporti con la Collettività ed il Territorio

5.1 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.

**Regolamenti emanati
dall'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pordenone**

Regolamento per la partecipazione degli Iscritti alle Commissioni Edilizie Comunali

Art. 1

Nelle terne segnalate dall'Ordine per la formazione delle Commissioni Edilizie Comunali della Provincia di Pordenone possono essere inclusi tutti i colleghi che esprimano la loro disponibilità ad essere membri delle Commissioni Edilizie Comunali in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri.

Art. 2

L'ingegnere segnalato si impegna contestualmente :

- a) ad accettare l'incarico in caso che venga scelto dal Comune richiedente ;
- b) a comunicare all'Ordine per iscritto la propria nomina alla segreteria dell'Ordine.

Art.3

Al fine di consentire la più ampia partecipazione a tutti i colleghi, nel caso di disponibilità superiore alle richieste, verrà data la priorità di segnalazione ai colleghi non già membri di altra commissione (edilizie, regionale, ecc.).

Art.4

Tutti gli ingegneri componenti le Commissioni Edilizie Comunali, in rappresentanza dell'Ordine o ad altro titolo, sono tenuti :

- a) a rispettare quanto previsto dal successivo art.5 che costituisce obbligo deontologico per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone ;
- b) a partecipare alle riunioni della Commissione Urbanistica dell'Ordine, in qualità di membri di diritto, con un contributo inerente, oltre che all'urbanistica in genere, in specifico all'esperienza e problemi del mandato ricevuto.

Art.5

Nell'espletamento del suo mandato, l'iscritto membro di Commissione Edilizia Comunale, deve :

- a) improntare la propria attività al massimo impegno e svolgere una funzione finalizzata alla realizzazione di interessi collettivi, che si identificano nella stessa attività dell'Amministrazione chiamata ad osservare ed a far osservare norme, regolamenti, e leggi ;
- b) adoperarsi per il controllo della qualità degli interventi ;
- c) verificare che l'Amministrazione garantisca :
 - la permanente disponibilità per la Commissione dei documenti, norme e regolamenti vigenti ;
 - una esauriente istruttoria tecnica preventiva, in relazione alla conformità della richiesta alla normativa vigente ;
- d) qualora vi siano dubbi sull'interpretazione dei regolamenti e sulle norme di attuazione o quant'altro, sollecitare una interpretazione autentica da parte dell'Amministrazione ;
- e) rassegnare le proprie dimissioni :
 - qualora riscontri, nell'andamento dei lavori, gravi irregolarità tali da non poter essere ovviate con l'azione propria, comunicandole all'Ordine ;
 - su richiesta del Consiglio ;
- f) chiedere il rispetto delle norme, regolamenti e leggi, in particolare se connessi alla tutela della professione ed inerenti i limiti di competenza professionali ;
- g) collaborare con il Consiglio dell'Ordine ed in particolare con la Commissione Urbanistica, in tutte le indagini che venissero compiute sul territorio di competenza e comunicando tempestivamente tutte le interpretazioni, vecchie e nuove, della Commissione Edilizia su norme, regolamenti e quant'altro ;
- h) essere presente, salvo gravi motivi, a tutte le sedute ed ai lavori che la Commissione terrà.

Art.6

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 1996.

Regolamento formazione e segnalazione di terne per il collaudo di opere strutturali Norme di comportamento per gli ingegneri collaudatori segnalati

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure da seguire per la formazione e la segnalazione delle terne per il collaudo di opere strutturali di cui all'art.7 - 4° comma della legge 5 novembre 1971, n.1086 e per gli adempimenti di cui all'art.4 - 1° comma della legge regionale 9 maggio 1988, n.27.

Indica le norme di comportamento a cui devono attenersi gli ingegneri collaudatori segnalati dall'Ordine nei rapporti con i colleghi e con la committenza prima e dopo il conferimento dell'incarico.

Art.2 - Dichiarazione di disponibilità

Gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone da almeno 10 anni possono dichiarare per iscritto all'Ordine la propria disponibilità ad essere segnalati nelle terne di cui all'art.7 - 4° comma della legge 5 novembre 1971, n.1086.

Il Consiglio dell'Ordine, accertati i requisiti, prende atto della dichiarazione di disponibilità dandone comunicazione scritta all'interessato, che viene con decorrenza immediata incluso fra i nominativi da segnalare con le modalità previste dall'art.3 del presente regolamento.

Gli iscritti nell'Elenco Regionale dei Collaudatori di opere strutturali istituito dall'art.7 della legge regionale 9 maggio 1988, n.27 devono darne comunicazione all'Ordine all'atto della dichiarazione di disponibilità, o non appena ottenuta tale iscrizione se essa ha luogo in tempi successivi.

La sospensione temporanea o l'esclusione dalle procedure di segnalazione avvengono su richiesta scritta dell'interessato, salvo che per trasferimento o dimissioni dall'Albo, nel qual caso l'esclusione sarà effettuata d'ufficio.

Nel caso di violazione di norme di legge o di deontologia professionale, accertate a seguito di procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine può disporre, quale provvedimento accessorio alle pene disciplinari di cui all'art.45 del R.D. 23 ottobre 1925, n.2537, la sospensione o l'esclusione dalle segnalazioni. La sospensione non potrà essere superiore ad un anno dalla data della notifica del provvedimento e la riammissione sarà effettuata d'ufficio decorso tale termine.

L'iscritto escluso dalle segnalazioni potrà invece esservi riammesso, su sua richiesta ed a discrezione del Consiglio dell'Ordine, decorso il termine non inferiore a tre anni dalla notifica del provvedimento.

Art. 3 - Formazione ed assegnazione delle terne

I nominativi degli iscritti che hanno dichiarato la propria disponibilità sono inseriti in due Gruppi, con le seguenti modalità:

Gruppo NS – collaudatori in zona non sismica – contenente tutti i nominativi

Gruppo S – collaudatori in zona sismica - contenente i nominativi degli iscritti nell'Elenco Regionale di cui alla L.R. 27/88.

L'ufficio di segreteria dell'Ordine, è incaricato, sotto la responsabilità di un Consigliere specificatamente designato dal Consiglio all'atto del suo insediamento, di tenere aggiornata la composizione dei Gruppi e di compilare il Registro delle terne per i collaudi in zona non sismica ed il Registro delle terne per i collaudi in zona sismica. La formazione delle terne spetta al Consiglio ed avviene con sorteggio separato per ciascuno dei due Gruppi; le terne così formate andranno riportate nei rispettivi Registri, unitamente al numero progressivo attribuito ed alla data della formazione.

I nominativi estratti sono riammessi al sorteggio al completamento della normale rotazione all'interno del Gruppo.

Le terne saranno formate in anticipo, in modo che l'ufficio di segreteria possa evadere le richieste delle Ditte senza dover attendere la riunione del Consiglio. Spetterà all'ufficio di segreteria assegnare ad ogni richiesta pervenuta, nell'ordine cronologico di protocollo e a seconda che l'opera da collaudare sia ubicata in zona non sismica o in zona sismica, le prime terne disponibili nell'ordine progressivo dei rispettivi Registri, annotando il nominativo della ditta e l'oggetto dell'opera da collaudare, gli estremi del protocollo della richiesta e della risposta dell'Ordine, eventuali annotazioni ed infine il nominativo del professionista prescelto.

Nel caso che la terna contenga il nominativo di un professionista a qualsiasi titolo interessato all'opera (progettista, direttore dei lavori, socio o dipendente degli stessi, titolare o dipendente della ditta concessionaria o dell'impresa esecutrice, o per altre cause di incompatibilità note all'Ordine), l'ufficio di segreteria, sentito il Consigliere designato, assegna alla richiesta la terna immediatamente seguente, annotando nel Registro le ragioni della mancata assegnazione, la terna tuttavia mantiene il proprio posto nell'ordine progressivo e verrà assegnata alla prima richiesta successiva.

Art. 4 - Deroghe

Il Consiglio dell'Ordine può derogare dalle procedure indicate nell'art.3 quando le caratteristiche dell'opera da collaudare richiedano specifiche competenze ed esperienze professionali o in altri casi particolari.

Art. 5 - Norme di comportamento

Oltre ai compiti ed alle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti, il professionista segnalato deve attenersi alle seguenti norme di comportamento con valore deontologico :

- a) ommissis
- b) essere disponibile ad assumere l'incarico, salvi i casi di forza maggiore o ragioni di incompatibilità non note all'Ordine ;
- c) segnalare all'Ordine eventuali violazioni delle norme di deontologia professionale in relazione alle procedure di conferimento dell'incarico ;
- d) segnalare all'Ordine, oltre che alle Autorità preposte, eventuali violazioni di competenza professionale da parte dei tecnici a vario titolo interessati all'opera.

Art.6 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 1996.

Le modifiche all'art. 3 sono approvate dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 23.09.1999.

Le modifiche all'art. 5 sono approvate dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 15.02.2012.

NORME COMPORTAMENTALI PER L' ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI C.T.U. E DEI PERITI DEL GIUDICE (Del. n.100 del 20.10.2010)

Le indicazioni del presente atto sono state deliberate dal Consiglio di questo Ordine in data 20.10.2010, concordate con il Tribunale di Pordenone e con gli altri Ordini e Collegi professionali Provinciali, fornite al fine di rendere chiaro ed omogeneo il comportamento del rappresentante del Consiglio in seno al Comitato preposto.

L'accettazione od esclusione dagli Albi è di esclusiva competenza del Comitato per la formazione e la revisione dell'Albo istituita presso il Tribunale di Pordenone.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedura da seguire al fine di ottenere il parere favorevole da parte del rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone in seno al Comitato per la formazione e la revisione dell'Albo dei Periti e dei Consulenti del Giudice presso il Tribunale di Pordenone. Possono presentare l'istanza di iscrizione all'albo i professionisti con anzianità d'iscrizione all'albo non minore di 5 anni.

Art. 2 Domanda d'iscrizione

Copia dell'istanza che, corredata con il curriculum delle competenze, va presentata all'Ordine in duplice copia. La seconda copia, timbrata dall'Ordine per avvenuto deposito, dovrà essere presentata alla Cancelleria del Tribunale. Il professionista dovrà chiedere l'iscrizione alla categoria ingegneri precisando almeno un settore di specializzazione, tra quelli individuati.

Art. 3 Curriculum professionale

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum professionale indicante oltre alle notizie generali (anagrafiche, di laurea ecc.) un elenco dettagliato di esperienze lavorative riferite alle specializzazioni per cui viene chiesta l'iscrizione.

Per ogni incarico si dovrà indicare: anno e periodo di svolgimento; Committente o Azienda referente; descrizione sommaria dell'attività svolta.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI C.T.U.

Al fine di agevolare e di uniformare le definizioni delle competenze dichiarate, si dovranno indicare, per uniformità, con l'esatta dicitura con cui sono riportate nell'elenco seguente, che è stato concordato unitariamente con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pordenone.

- Arredamento ed allestimenti
- Bioarchitettura – Ecologia
- Chimica e impianti chimici
- Depurazioni e smaltimento rifiuti
- Fognature e acquedotti
- Impianti elettrici, illuminazione, telefonici e simili
- Impianti termici, climatizzazione, idrici e simili
- Informatica
- Infortunistica stradale
- Meccanica e macchine
- Opere edili
- Opere edili – aspetti amministrativi
- Opere idrauliche marittime e portuali
- Opere di sistemazione idrogeologica, agraria, forestale
- Opere stradali e ferroviarie
- Prevenzione Incendi
- Restauro
- Rilievi
- Strutture
- Sicurezza luoghi di lavoro e cantieri mobili
- Stime e valutazione immobili
- Urbanistica/Pianificazione
- Altro:

Regolamento per l'accesso e la diffusione degli atti amministrativi dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone

Art. 1 Accesso a documenti amministrativi

Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 relativo alla tutela dei dati definitivi sensibili o giudiziari, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, sono disciplinati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 2 Diffusione dei dati amministrativi

Premesso che l'art. 61 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 stabilisce che:

- agli effetti dell'applicazione del codice per la tutela dei dati personali, i dati diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
- L'Ordine può, a richiesta della persona iscritta all'albo, che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
- A richiesta dell'interessato l'Ordine professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche convegni o seminari.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone delibera che:

- in occasione delle revisioni dell'albo professionale, verranno inseriti obbligatoriamente solamente i dati previsti da precisa norma di legge, che sono : il nome, il cognome, la residenza, la data e la natura del titolo che abilita alla professione con l'indicazione dell'Autorità da cui il titolo è stato rilasciato, il codice fiscale e i dati d'iscrizione;
- **tutti gli altri dati: anagrafici, indirizzo dello studio, n. di telefono o di fax, professione, appartenenza ad elenchi di specialisti od altro, potranno essere pubblicati solo su esplicito consenso dell'iscritto**, attuato mediante invio anche telematico o a mezzo fax dell'autorizzazione che di volta in volta verrà predisposta dagli uffici di segreteria; su richiesta degli interessati si potrà precisare anche un indirizzo di posta elettronica;
- il servizio riservato ai giovani iscritti, di pubblicazione del curriculum professionale sul sito internet, per un periodo di 6 mesi dall'iscrizione, avverrà solo previa esplicita richiesta e autorizzazione del professionista;
- per gli elenchi di disponibilità, di specializzazione o di reperibilità, gli iscritti dovranno autorizzare l'Ordine al trattamento ed eventualmente alla diffusione dei dati comunicati.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte di ciascun Consiglio/Collegio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196, gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 6, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lg. n. 196/2003.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Le operazioni di comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del D.Lg. n. 196/2003).

Art. 3 Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge citate negli articoli che seguono, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 Articolazione del Regolamento

Il presente Regolamento individua i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite da ciascun Consiglio/Collegio, seguendo l'elenco della seguente tabella:

N. allegato	Denominazione del trattamento
1	Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso il Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale
2	Gestione e tenuta dell'Albo [e dei Registri, Elenchi degli (inserire tipologia iscritti ed inserire specificità della professione)]; organizzazione e gestione degli esami di Stato
3	Gestione dei dati in materia disciplinare, sia in funzione amministrativa che giurisdizionale
4	Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale
5	Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni
6	Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza

Art. 5 Norma di chiusura

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua delibera di adozione e, a norma dell'articolo 20 D.Lg. 196/2003, comma 4, è aggiornato ed integrato periodicamente, adottando adeguate forme di pubblicità.

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso il Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale

FONTE NORMATIVA

- CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;
- CCNL relativo al Personale dirigente del comparto;
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari concernenti il rapporto di lavoro (R.D.L. 24 GENNAIO 1924 n. 103 : "Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395 : "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti" ;R.D. 23 OTTOBRE 1925 n.2537:"Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 : "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"; D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382:

- "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali"; DPR 8 LUGLIO 2005 n.169 : "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali")
- Artt. 409 e ss. c.p.c. (Controversie individuali di lavoro - Tentativi obbligatori di conciliazione);
 - D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
 - Legge 241/1990;
 - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
 - L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
 - Codice civile (artt. 2094-2134);
 - D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
 - L. 20.05.1970, n. 300; Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (Statuto dei Lavoratori);
 - L. 24.05.1970, n. 336; Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati;
 - L. 7.02.1990, n. 19; (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti)
 - D.Lg. 19.09.1994, n. 626; (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
 - D.P.R. 31-8-1999 n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998, n. 286;
 - L. 12.03.1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili.);
 - L. 8.03.2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.);
 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - D.Lg. 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
 - D.Lg. 26.03.2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53);
 - L. 6.03.2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);
 - D.Lg. 15.08.1991, n. 277; (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.);
 - L. 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
 - L. 14.04.1982, n. 164; (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.);
 - L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
 - D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata, ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
 - D.Lg. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30);
 - D.Lg. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
 - D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) come integrato e modificato dal D.Lg. 4 aprile 2006 n. 159;
 - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - D.P.C.M. n. 325/88 procedure per l'"attuazione del principio di mobilità" nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
 - Art. 653 c.p.p. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.

[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 112;
- ART 68.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;

- origine etnica;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni dei dati a:

- a) Organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
- b) Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
- c) Compagnie di assicurazioni su richiesta dell'interessato o qualora sia previsto dal contratto di assicurazione;
- d) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.lg. n. 165/2001);
- e) Uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette";
- f) Strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici);
- g) Enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata e in uscita (per definire il trattamento retributivo del dipendente);
- h) Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del D.M. 31.05.1999, n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 600);
- i) Enti competenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- j) Strutture sanitarie competenti per visite fiscali e Medico competente (D.Lg. n. 626/94);
- k) Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili);
- l) Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
- m) Collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lg. 165/2001.

Descrizione del trattamento

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati inerenti lo stato di salute per esigenze di: gestione delle risorse umane verifica dell'attitudine a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, avviamento al lavoro degli inabili, maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, svolgimento di pratiche assicurative e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari;
- dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione dei benefici socio assistenziali contrattualmente previsti;
- dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali;
- dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l'adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni ed al riconoscimento di permessi (anche per particolari festività e bandi di concorso), aspettative;
- dati relativi alle convinzioni filosofiche o d'altro genere (obiezione di coscienza, dati di archivio);
- dati idonei a rivelare l'origine etnica ai fini concessione dei benefici previsti dalla legge;
- dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico del personale e, in generale, nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che coinvolgono docenti, dipendenti, collaboratori esterni. Inoltre nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il Collegio di conciliazione, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione e tenuta dell'Albo e dei Registri, Elenchi degli ingegneri ad uso del Consiglio;
Organizzazione e gestione degli esami di Stato.

FONTE NORMATIVA

- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia di iscrizione all'Albo e/o Registro e/o Elenchi ove previsti (R.D.L. 24 GENNAIO 1924 n. 103 : "Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395 : "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"; R.D. 23 OTTOBRE 1925 n.2537: "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 : "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"; D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382 : "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali" ; DPR 8 LUGLIO 2005 n.169 : "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 n.328 ("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti");
- D.Lg. 27 gennaio 1992 n.115 (Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni); D.Lg. 2 maggio 1994 n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.). D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286). L. 26 dicembre 1981 n. 763 (normativa organica per i profughi);
- Articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dall'esercizio della professione);
- Art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione);
- Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale);
- Art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
- L. 27 marzo 2001 n.97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) come integrato e modificato dal D.Lgs 4 aprile 2006 n. 159;
- D.Lg. 9 gennaio 2006 n. 5 (riforma organica delle procedure concorsuali);
- 5 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- L. 21 dicembre 1999 n. 526 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 Art. 16 (Norme in materia di domicilio professionale).

[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART.68;
- ART. 112 comma 2 lett f).

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a:

- a) Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale per i provvedimenti di competenza;

- b) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolga determinate funzioni, ove indispensabile;
- c) Istituto pubblico e/o privato previdenziale di competenza;
- d) Uffici Giudiziari competenti.

Descrizione del trattamento

1. Gestione e tenuta dell'Albo

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati sensibili concernenti la vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, ai fini della rettifica da parte del Consiglio/Collegio dei dati contenuti per legge nell'albo, elenco o registro;
- dati giudiziari, rilevanti nella gestione e tenuta dell'albo, elenco o registro; tali dati vengono acquisiti al momento della presentazione delle domande di iscrizione agli albi, elenchi e registri e vengono poi esaminati ed aggiornati al fine di verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti. I dati giudiziari possono rilevare ai fini della cancellazione dell'iscritto all'Albo o al Registro o Elenco e ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio/Collegio o sanzioni penali da parte dell'Autorità giudiziaria, che si riflettono sull'attività di gestione e tenuta dell'Albo da parte del Consiglio/Collegio;
- dati sensibili relativi allo stato di salute degli iscritti all'Albo, Registro o Elenco.

2. Organizzazione e gestione degli esami di Stato

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati sensibili relativi allo stato di salute e giudiziari dei candidati al fine di consentire la partecipazione all'esame e l'eventuale predisposizione dell'ausilio richiesto, ai sensi della L. 104/1992.

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione dei dati in materia disciplinare degli iscritti sia in funzione amministrativa che giurisdizionale.

FONTE NORMATIVA

- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia disciplinare e di iscrizione di cancellazione dagli Elenchi dall'Albo e dal Registro e in materia elettorale, sia in funzione amministrativa che giurisdizionale; (R.D.L. 24 GENNAIO 1924 n. 103: "Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395: "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti" ;R.D. 23 OTTOBRE 1925 n.2537: "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 : "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"; D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382 : "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali" ; DPR 8 LUGLIO 2005 n.169 : "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 n.328 ("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"); DM 1 OTTOBRE 1948 ("Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri") ; DELIBERA CNI DEL 16 GIUGNO 1988 (integrata il 1/12/2006) Codice deontologico).Codice deontologico dell'Ordine provinciale;
- Codice penale, con particolare riferimento agli articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dall'esercizio della professione; art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione); Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale); Codice di Procedura Penale, con particolare riferimento all'art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile;
- L.27 marzo 2001 n.97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni).

[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 67;
- ART. 68;
- ART. 71.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche a terzi, terapie in corso;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale soltanto in relazione all'oggetto d'iscrizione dell'iscritto;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a:

- a) Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale per i provvedimenti di competenza;
- b) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolge determinate funzioni, ove indispensabile;
- c) Uffici Giudiziari competenti.

Descrizione del trattamento

Nell'esercizio dell'attività del Consiglio/Collegio amministrativa o giurisdizionale volta ad accertare la commissione di un illecito deontologico da parte dell'iscritto e nell'attività di irrogazione delle relative sanzioni disciplinari, il Consiglio/Collegio può acquisire dall'interessato, da enti pubblici, dagli uffici giudiziari o da terzi dati sensibili e giudiziari del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o di terzi.

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale.

FONTE NORMATIVA

- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia di amministrazione e contabilità dei Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali - ove previste (R.D.L. 24 GENNAIO 1924 n. 103 : "Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395 : "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"; R.D. 23 OTTOBRE 1925 n.2537: "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 : "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"; D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382: "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali" ; DPR 8 LUGLIO 2005 n.169 : "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 n.328 ("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"); LEGGE 1 AGOSTO 2002 n.173 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni "); DM 1 OTTOBRE 1948 ("Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri") ;

[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nel seguente articolo del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 65.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute;
- convinzioni politiche e sindacali;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) D. Lg . 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.

Particolari forme di trattamento:

Diffusione: limitatamente ai risultati elettorali.

Descrizione del trattamento

Il trattamento concerne i dati indispensabili allo svolgimento delle elezioni e alla gestione dei componenti degli organi elettivi dei componenti degli organi del Consiglio/Collegio, anche in relazione anche l'applicazione dei vari istituti previsti dalla normativa di riferimento (gestione economica ed organizzativa).

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni.

FONTE NORMATIVA

- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio ed eventuali norme integrative, anche regolamentari, in materia di iscrizione all'Albo e/o Registro o Elenco;
- norme inerenti i procedimenti per la tenuta dell'Albo e del Registro o Elenco - ove previste;
- norme recanti disposizioni in materia di modifica dello status di iscritto all'Albo e/o Registro o Elenco;
- eventuali norme specifiche sulla formazione obbligatoria per gli iscritti al Consiglio/Collegio: (R.D.L. 24 GENNAIO 1924 n. 103 : "Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395: "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"; R.D. 23 OTTOBRE 1925 n.2537: "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 : "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"; D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382 : "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali" ; DPR 8 LUGLIO 2005 n.169 : "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 n.328 ("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"); DM 1 OTTOBRE 1948 ("Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri") ; DELIBERA CNI DEL 16 GIUGNO 1988 (integrata il 1/12/2006) Codice deontologico.; LEGGE 7 DICEMBRE 1984 n.818 ("Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"); DM 25 MARZO 1985 ("Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"); DM 30 APRILE 1993 ("Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla L. 7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco"); D. LGS. 14 AGOSTO 1996 n.494 ("Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"); ART. 16 LEGGE 21 DICEMBRE 1999 n.526 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999").

[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 68 comma 2 lett. e);
- ART. 86 comma 1 lett. c);
- ART. 95.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a :

- a) Consigli/Collegi professionali,
- b) Scuole di aggiornamento professionale;
- c) Scuole di formazione;
- d) Gestori strutture immobiliari

ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.

Descrizione del Trattamento

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati sulla salute relativi agli iscritti all'Albo e/o al Registro e/o Elenco diversamente abili, ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici (es. per il superamento delle barriere architettoniche per giungere alle aule di lezione);
- dati sulla salute e giudiziari anche ai fini di un eventuale controllo sulle autocertificazioni e di eventuali esoneri dal versamento delle quote di iscrizione, per la frequenza delle lezioni, nonché per la fruizione di eventuali agevolazioni previste dalla legge;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse allo svolgimento dei calendari delle lezioni.

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza;

Attività: gestione del contenzioso per finalità di azione e di difesa dell'Ente in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria, di giurisdizione amministrativa o contabile nonché in sede stragiudiziale e per consulenza o per accertamento resa nel rispetto dei compiti istituzionali ad Enti pubblici e privati.

FONTE NORMATIVA

- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio ed eventuali norme integrative, anche regolamentari, in materia di iscrizione all'Albo e/o Registro (R.D.L. 24 GENNAIO 1924 n. 103 : "Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395 : "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"; R.D. 23 OTTOBRE 1925 n.2537: "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 : "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"; D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382 : "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali" ; DPR 8 LUGLIO 2005 n.169 : "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 n.328 ("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"); LEGGE 1 AGOSTO 2002 n.173 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni "); DM 1 OTTOBRE 1948 ("Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri");
- Codice Civile; Codice di Procedura Civile;
- Codice Penale; Codice di Procedura Penale;
- R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato);
- R.D. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato);
- R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti);
- D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati);
- L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali);
- L. 689/81 (Modifiche al sistema penale);
- D.Lg. 285/1992 (Codice della Strada);

- D.Lg. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario);
- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
- L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria);
- D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59);
- L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);
- D.Lg. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- D.Lg. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
- D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260);
- C.C.N.L. vigenti relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;

[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 71
- ART. 67.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- origine etnica;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta presso gli interessati e presso terzi;
Elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate.

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a:

- a) Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso giurisdizionale;
- b) Autorità giurisdizionale di qualsiasi ordine e funzione, arbitri, Amministrazioni interessate o controinteressate nei vari contenziosi anche ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato in sede consultiva;
- c) Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;
- d) Compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni;
- e) Altri Consigli/Collegi professionali, Organizzazioni sindacali, Enti previdenziali e assicurativi coinvolti nel contenzioso.

Descrizione del trattamento

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire ai difensori e all'Autorità giudiziaria gli elementi necessari per la tutela degli interessi della difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso il Consiglio/Collegio.